

TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

- Sezione Fallimentare-

*

Concordato preventivo: **Slim Fusina Rolling s.r.l.**

Concordato preventivo n. **11/2020**

Giudice Delegato: **dott.ssa Silvia Bianchi**

Commissari Giudiziali: **dott. Giovanni Anfodillo – dott.ssa Chiara Boldrin**

*

ISTANZA PER ESSERE AUTORIZZATI A CEDERE IL MAGAZZINO

*

Ill.mo Signor Giudice Delegato,

premesse

- che società si occupava della produzione di laminati in lega di alluminio;
- che il piano concordatario di Slim Fusina Rolling srl (di seguito Slim Fusina) si fonda sulla continuità indiretta, tramite la prosecuzione dell'attività di impresa da parte di un soggetto terzo e prevede che le risorse finanziarie da impiegare per il soddisfacimento del passivo concordatario siano costituite dai flussi finanziari rivenienti dall'incasso dei seguenti corrispettivi:
 - a. corrispettivo per la cessione del ramo di azienda (€ 14.470.000,00) e acollo, sostanzialmente, a) di attività e passività generatesi dopo il 7.9.2020, b) ferie e banca ore dipendenti per € 1.061.243 che verranno trasferiti con l'azienda;
 - b. corrispettivo per la cessione del magazzino oggetto di privilegio speciale ex art. 2761 c.c. (quantificato in € 1.031.992);
- che, quanto all'azienda, si ricorda che codesto On.le Tribunale, con decreto del 6



dicembre 2021, disponeva l'apertura del procedimento competitivo ex art. 163 *bis* l.f., fissando l'udienza per l'esame di eventuali offerte migliorative per il giorno 25 gennaio 2022;

- che l'esperimento di vendita fissato per la predetta data andava deserto e pertanto Codesto Spettabile Tribunale dichiarava l'intervenuta aggiudicazione del ramo d'azienda *de quo* per l'importo complessivo di euro 14.470.000,00 in favore di Niche Fusina Rolled Products Srl, in conformità all'offerta irrevocabile e vincolante di investimento per l'acquisto del ramo d'azienda Slim Fusina depositata agli atti dalla società concordataria in data 10 giugno 2021, successivamente integrata in data 15 luglio 2021, 27 ottobre 2021 e 3 novembre 2021;
- che il predetto rogito notarile avveniva nella predetta data e il saldo prezzo veniva incassato dagli scriventi;
- che, con riferimento al magazzino suindicato (trattasi di prodotti finiti, semilavorati e merce di scarto per circa complessive 441 ton.), si ricorda che lo stesso si trova in giacenza presso terzi;
- che, in particolare il predetto magazzino si trova presso tre società (Lanutti s.p.a., Hartl Connect GMBH e Favaro Servizi s.r.l.) che svolgevano attività di trasporto per conto di Slim Fusina e che hanno esercitato il diritto di ritenzione ex art. 2756 c.c.;
- che il piano concordatario predisposto da Slim valorizza la predetta merce per complessivi euro 1.031.992 e prevede che la stessa debba essere ceduta;
- che gli scriventi Commissari si sono avvalsi dell'ausilio dell'ing. Selvatico per verificare la congruità del valore anzi indicato;



- che l'ing. Selvatico, nella perizia datata 25 febbraio 2022, tenuto conto dell'attuale valore dell'alluminio ha valorizzato il magazzino detenuto presso terzi in euro 1.657.740,93 rilevando però che *“il momento storico attuale molto particolare, dove l'aggiungersi della guerra in Ucraina sta comportando nei confronti delle materie prime, tra cui l'alluminio, incrementi vertiginosi, che possono provocare anche fenomeni inaspettati, quali la possibile attesa degli acquirenti, con conseguente mancata vendita di certi articoli a tali prezzi. Ciò premesso si ritiene congruo mantenere cautelativamente il valore del rottame al valore di costo medio dello stesso, individuato al 16 settembre 2021. Va infatti considerato che, se da una parte la quotazione dell'alluminio è in significativo aumento, di contro aumentano anche in modo vertiginoso le quotazioni di gas e corrente elettrica, che si ripercuotono sui costi di fusione e lavorazione del materiale”*;
- che, stante il tempo oramai trascorso dalla presentazione del ricorso ex art. 161, co. 6 l.f., alcune delle predette società hanno sollecitato gli scriventi a dar impulso alla vendita competitiva dei beni da loro trattenuti per consentire loro di liberare gli spazi occupati dai predetti beni, evitando così anche l'addebito di spese per la custodia dei medesimi;

considerato

- che gli scriventi ritengono opportuno nell'interesse dei creditori di Slim Fusina di approfittare dell'andamento favorevole dei prezzi di mercato dell'alluminio e quindi di evitare il deprezzamento del magazzino giacente presso terzi nonché il maturare di eventuali spese per la custodia del magazzino in esame;
- che quindi si rende necessario provvedere alla procedura di individuazione del soggetto al quale Slim Fusina cederà il magazzino mediante vendita competitiva promossa dai suddetti Commissari giudiziari anziché dover aspettare l'omologa e la nomina di un liquidatore giudiziale;

tutto ciò premesso e considerato, i sottoscritti Commissari giudiziali dott. Giovanni



Anfodillo e dott.ssa Chiara Boldrin

chiedono

di essere autorizzati alla procedura di vendita competitiva ai sensi dell'art. 105 l.f. del
suindicato magazzino come sopra illustrato.

Con osservanza.

Venezia, 6 maggio 2022

I Commissari Giudiziali

dott. Giovanni Anfodillo



dott.ssa Chiara Boldrin

